



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in
Economia e Commercio

**LO SCOPO MUTUALISTICO
NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE**

**THE MUTUAL PURPOSE
IN COOPERATIVE SOCIETIES**

Relatore:
Prof. Pietro Maria Putti

Rapporto Finale di:
Euclide Sartini

Anno Accademico 2018/2019

INDICE

INTRODUZIONE	2
CAPITOLI	
1 SOCIETA' COOPERATIVE	4
1.1 ELEMENTI DISTINTIVI	4
1.2 LE TIPOLOGIE DI COOPERATIVE	7
1.3 PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA	10
1.4 PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA	11
2 LA MUTUALITA'	14
2.1 LE PRIME COOPERATIVE	14
2.2 LA FUNZIONE SOCIALE	15
2.3 LO SCOPO MUTUALISTICO	17
3 LA MUTUALITA' PREVALENTE	20
3.1 LA NORMA	20
3.2 I REQUISITI	21
3.3 LA DEFINIZIONE DELLA PREVALENZA	23
3.4 REGIMI DEROGATORI ALLA PREVALENZA	24
4 LE AGEVOLAZIONI FISCALI	27
4.1 AGEVOLAZIONI IRES	27
4.2 RISTORNI	29
5 IL SISTEMA DI CONTROLLO	31
5.1 IL CONTROLLO DEI SOCI	31
5.2 ALTRI LIVELLI DI CONTROLLO	32
BIBLIOGRAFIA	34

INTRODUZIONE

LE SOCIETA'

In questa sede siamo interessati alle Società che agiscono nel mondo economico e sociale e il cui funzionamento è regolato dalla legge. Per società intendiamo una organizzazione formata generalmente da più persone (detti soci) le quali, utilizzando dei mezzi finanziari e materiali, quali immobili e macchinari, utilizzando il proprio lavoro, costituiscono un'impresa e ne esercitano l'attività, con lo scopo di ricavarne un profitto da dividere tra loro.

Il Codice Civile apre l'apposito Titolo con il normare il Contratto di Società (art. 2247), individuandone gli elementi essenziali: i conferimenti, l'esercizio e lo scopo lucrativo.

Le norme specifiche regolano il tipo di società, il funzionamento, i rapporti giuridici ed economici interni ed esterni, ecc..

La prima distinzione è tra società di capitali e società di persone. Le società di capitali si distinguono poi in società a capitale fisso e società a capitale variabile. Sono società a capitale fisso: le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata.

In queste società il capitale deve essere stabilito fin dall'inizio e deve essere interamente sottoscritto. Le variazioni di capitale devono essere deliberate con modifica dell'atto costitutivo.

Tra le società a capitale variabile la parte rilevante, che ci interessa in questa trattazione, è costituita dalle società cooperative. Esse non hanno l'obbligo di stabilire l'entità del capitale sociale fin dall'inizio e le variazioni del capitale, sia in aumento che in diminuzione, non comportano modifiche dell'atto costitutivo infatti, in questo tipo di società, l'ingresso o il recesso dei soci è un fatto peculiare e frequente.

CAPITOLI

1LE SOCIETA' COOPERATIVE

1.1 ELEMENTI DISTINTIVI

La cooperativa è una società che si costituisce per gestire un'impresa che ha l'obiettivo fondamentale di fornire beni e servizi, prima di tutto ai propri soci; la società cooperativa è caratterizzata dallo scopo mutualistico.

Per risalire ai fondamenti legislativi che regolavano la cooperazione nel passato, si trovano alcuni brevi riferimenti alle mutue associazioni nel codice del commercio del 1865, mentre più articolata è la normativa del codice del 1882 senza comunque una identificazione del principio mutualistico. Una regolamentazione più dettagliata si ha con il Codice Civile del 1942, dopo tutto un periodo di leggi speciali con le quali nel periodo fascista si è teso a esercitare diffidenza e intromissione da parte dello Stato. E' finalmente la Costituzione repubblicana a sancire, con l'Art. 45, una normativa sovraordinata e un chiaro e forte riconoscimento: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. Ecc.”

Con il termine “... riconosce ...” la Costituzione prende atto del carattere sociale di una particolare organizzazione economica che già esiste. Quindi “funzione sociale”, come meglio spiegato in seguito, e modello solidaristico, “a carattere di mutualità” e assenza di finalità speculative.

Sino a circa dieci anni fa, il Codice Civile prevedeva che per costituire una cooperativa fosse necessario un minimo di 9 soci, mentre con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa. Con la riforma del diritto societario l'istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato e si è introdotta la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci (art. 2522 c.c.). La legislazione speciale oggi ha facoltà comunque di modificare tale limite in funzione di particolari tipi di cooperative (vedi per esempio le Banche di Credito Cooperativo).

Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.

Alla base della cooperativa c'è la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali ecc..

Gli elementi distintivi fondamentali tra le Società Cooperative e le altre Società di cui all'art. 2247 del C.Civile sostanzialmente sono:

variabilità del capitale (art. 2511 c.c.), la società cooperativa ha l'obbligo, secondo il cosiddetto principio della porta aperta, di consentire, a determinate condizioni, l'ingresso o l'uscita di soci con contestuale modifica del capitale sociale;

il voto capitario (art. 2538 c.c.), per le società cooperative è previsto il voto pro capite al quale ogni socio ha diritto in Assemblea a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale, diversamente per esempio dalle società per azioni dove i voti sono attribuiti in proporzione al numero di azioni possedute;

lo scopo mutualistico.

Nella sostanza ciò che più evidenzia la diversità della cooperativa dalle altre società di capitali sta nel fine. Mentre per le società di capitali diverse dalle società cooperative il fine è rappresentato dalla ripartizione degli utili derivanti dal patrimonio impegnato, per le

cooperative è l'obiettivo di dare ai soci il lavoro, o i servizi, o i beni di consumo, a seconda delle caratteristiche della cooperativa, a condizioni migliori di quelle del mercato.

1.2 LE TIPOLOGIE DI COOPERATIVE

Una prima efficace suddivisione deriva dall'art. 2512 del C. Civile, secondo il diverso tipo di rapporto mutualistico che viene a instaurarsi tra socio e cooperativa.

“In ragione del tipo di scambio mutualistico” vengono distinte tre tipi di cooperative:

cooperative di utenza;

cooperative di lavoro;

cooperative di supporto.

Le cooperative di utenza sono costituite tra consumatori, a vantaggio di soci (e degli utenti), di beni e di servizi (es. abitazione, consumatori);

le cooperative di lavoro sono società nelle quali i soci sono allo stesso tempo lavoratori e imprenditori, cioè che si avvalgono, nell'esercizio della loro attività di impresa, delle prestazioni lavorative del socio-lavoratore (es. costruzioni, pulizia, sociali, agricole, pesca, ecc.);

le cooperative di supporto sono costituite da soci imprenditori/produttori, i clienti sono soci e non soci. Per svolgere la loro attività di impresa utilizzano beni e servizi messi a disposizione dai soci (es. conferimento prodotti, allevamento, trasporto, dettaglianti).

Una seconda diversa articolazione del tipo di cooperative è prevista dal D.M. 23/6/2004 del Ministero delle Attività Produttive che, sulla base dell'attività svolta, le classifica secondo le principali seguenti categorie:

cooperative di consumo: sono cooperative di utenza e hanno la funzione di fornire ai soci beni di consumo a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. L'obiettivo viene perseguito con la gestione diretta dei punti vendita riservati ai soci;

cooperative di produzione e lavoro: lo scopo è quello di fornire ai soci condizioni di lavoro migliori sia in termini retributivi che di qualità e condizioni di lavoro rispetto al resto del mercato del lavoro;

cooperative agricole: costituite dall'aggregazione di braccianti che forniscono il loro lavoro; possono invece essere aggregazione di agricoltori che fanno confluire i loro prodotti per la commercializzazione o per la trasformazione. Mentre le prime sono coop. di lavoro le seconde appartengono alle coop. di supporto in quanto il rapporto mutualistico è ben diverso;

cooperative della pesca: il movimento cooperativo ha avuto nel tempo molti aderenti nel settore della pesca; è sempre stato infatti un settore nel quale hanno convissuto necessità diverse da gestire in modo associato, dalla vendita del prodotto per spuntare prezzi migliori alla trasformazione del prodotto, alla gestione di servizi, ai rapporti con le istituzioni, alle esigenze più attuali della gestione del fermo-pesca e relativi contributi;

cooperative edilizie di abitazione: possono essere definite a mutualità pura in quanto non operano con terzi ma unicamente con i soci e lo scopo è naturalmente quello di fornire, prevalentemente in proprietà, un'abitazione ai soci; anche in questo caso l'obiettivo è quello di ottenere condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle di mercato (norme speciali L. 388/2000 art. 2 c. 5, D.Lgs. 122/2005, L. 59/1995 art. 13));

cooperative di trasporto: generalmente associano proprietari dei mezzi di trasporto i quali si uniscono per la gestione in comune di una serie di servizi che vanno dalla logistica alle manutenzioni dei mezzi, all'acquisizione di commesse, all'acquisto dei carburanti ecc.. In questo caso sono cooperative di supporto, se associassero trasportatori – lavoratori potrebbero rientrare tra le coop. di produzione lavoro.

cooperative sociali: sono un particolare tipo di cooperative, possono essere di tipo A (servizi alla persona) e di tipo B (per l'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate) oppure miste (se svolgono entrambe le attività). Sono regolate dalla legge numero 381/91 e dal D.Lgs. 112/17 in quanto considerate Impresa Sociale; il comma 4 dell'art.1 del D. Lgs. 112 del 2017 recita:

“Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di Imprese Sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1”;

cooperative miste: sono quelle che non possono essere classificate nelle altre categorie e che, per l'attività che svolgono, appartenerebbero a due o più di esse.

1.3 IL PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA

La cooperativa è una società aperta (“capitale variabile” art. 2511 c.c.);

L'art. 2528 c.c. ribadisce il carattere aperto della società demandando a una deliberazione degli amministratori l'eventuale ingresso di nuovi soci, che comporta anche la modifica del capitale sociale, atti che per altri tipi di società sono riservati all'assemblea straordinaria dei soci.

L'atto costitutivo deve prevedere, fra l'altro, che siano definiti i requisiti e le condizioni per l'ammissione di nuovi soci, nonché le condizioni per l'eventuale recesso (art. 2521 c.c.).

L'art. 2527 prevede che tali requisiti vadano definiti “secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta” dalla cooperativa;

all'art. 2528 ultimo comma è previsto l'obbligo per gli amministratori di rendicontare, in sede di relazione al bilancio, sulle determinazioni “riguardo all'ammissione dei nuovi soci”.

1.4 IL PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA

La cooperativa è un'impresa a proprietà comune, controllata democraticamente. Siamo di fronte a un'impresa/società articolata su un sistema di valori diverso. I rapporti con i soci sono regolati dall'art.2516 del c.c. secondo il quale “Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il

principio di parità di trattamento”. I caratteri della democrazia attengono sostanzialmente alle modalità democratiche dei processi decisionali e alla democrazia economica interna. Il ruolo del socio cooperatore è partecipativo in virtù dello scambio mutualistico.

Il sistema cooperativo prevede il voto capitario cioè un socio un voto a prescindere dalla quota di capitale posseduta. L’art. 2525 stabilisce il valore minimo e massimo di una azione rispettivamente in venticinque e cinquecento euro. Stabilisce altresì che nessun socio possa avere una quota di capitale sociale superiore a centomila euro e nelle cooperative con più di 500 soci limita a un massimo del due per cento il possesso del capitale sociale per socio. L’art. 2526 stabilisce inoltre in massimo 1/3 il limite dei voti esercitabili dai soci finanziatori.

Risulta evidente che lo scopo di tali norme è quello di evitare la concentrazione della proprietà in poche mani. A norma dell’art. 2542 c.c. la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, l’amministratore/socio è eletto generalmente per un ruolo di rappresentanza e di fiducia più che per capacità manageriali. Al fine di agevolare la reale partecipazione del socio ai processi decisionali l’art. 2540 del c.c. prevede, per le cooperative con più di tremila soci, l’istituto delle assemblee separate. L’art. 2545 bis dà ai soci, qualora

ricorrano determinate condizioni, il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

In materia di democrazia economica e in ossequio allo scopo mutualistico la distribuzione tra i soci del surplus avviene in misura proporzionale allo scambio mutualistico (ristorni). Le norme sulla devoluzione obbligatoria a riserva di un minimo del 30% dell'eventuale utile (5% nelle s.p.a.), i limiti stringenti per le cooperative a mutualità prevalente sulla distribuzione di utili residuati ai divieti previsti dall'art. 2514, lasciano intendere una prevalenza dello scopo mutualistico sulla democrazia finanziaria.

2 LA MUTUALITÀ

2.1 LE PRIME COOPERATIVE

Lo scopo mutualistico è elemento distintivo delle società cooperative rispetto agli altri tipi di società. L'art. 2511 del c.c. recita appunto: “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative “

Il concetto di mutualità ha origine quando, insieme al processo di industrializzazione della società, i ceti più deboli cominciarono a sentire il bisogno di emanciparsi verso migliori condizioni di vita e adottarono come mezzo la solidarietà e l'unione sociale.

La prima esperienza cooperativa viene fatta risalire al 1844: nasce, in Inghilterra, la Società dei Probi Pionieri di Rochdalead opera di 28 lavoratori del settore tessile con lo scopo, secondo gli stessi Pionieri, di adottare provvedimenti per assicurare il benessere materiale e migliorare le condizioni familiari e sociali dei soci.

Da allora negli anni, con la conquista della libertà di associazione, il movimento cominciò a svilupparsi in Europa e quindi anche in Italia.

Nel 1854 nacque appunto la prima cooperativa in Italia, il Magazzino di previdenza di Torino – una cooperativa di consumo – per iniziativa della Associazione generale degli operai della città. Nel 1856 alcuni

operai di Altare, in provincia di Savona, fondarono la prima cooperativa di produzione e lavoro, la Artistica Vetraria, mentre la prima Banca Popolare fu quella di Lodi nel 1864.

Il filo conduttore che teneva legate le esperienze più variegata che si sviluppavano di pari passo con i processi industriali ed economici della seconda metà del diciannovesimo secolo fu quello di cercare di dare risposte ai problemi dell'occupazione e del costo della vita con la solidarietà e quindi la mutualità.

Si cominciò quindi a puntare sulla eliminazione del profitto speculativo degli intermediari per redistribuire il risparmio tra i soci sotto forma di maggior remunerazione dei servizi e beni da essi forniti (cooperative di produzione e lavoro); oppure in termini di minor costo per i soci della società (cooperative di consumo).

2.2 LA FUNZIONE SOCIALE

In tempi moderni l'art. 45 della Carta Costituzionale sancisce sul piano legislativo il riconoscimento della cooperazione rilevandone la funzione sociale e il carattere di mutualità: " La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento

con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

Questo articolo della Costituzione introduce un concetto importante: vi sono attività economiche che non si propongono come scopo principale il guadagno ma la soddisfazione di un bisogno.

Quindi la cooperativa ha come attività caratteristica e prevalente la finalità di fornire al socio, attraverso la gestione mutualistica dell'impresa, un servizio costituito da beni o da lavoro in proporzione al bisogno, cioè secondo la quantità e qualità degli scambi mutualistici.

L'articolo disciplina la cooperazione intesa come attività economica senza fini di speculazione privata: ciò significa che il risultato economico di una cooperativa non deve essere la più elevata remunerazione possibile del capitale investito ma la soddisfazione di un bisogno economico attraverso un risparmio di spesa (cooperative di consumo) o una maggiore retribuzione (cooperative di produzione e lavoro).

In altri termini la cooperativa è mutualistica quando la sua politica imprenditoriale è orientata a fornire ai propri soci prevalentemente vantaggi mutualistici piuttosto che dividendi. La legge prevede altresì che la mutualità sia affiancata dal rispetto di principi democratici e

solidaristici, e che prevedono, per la stessa società cooperativa, la possibilità di ingresso nella società di nuovi soci ogni qualvolta le strutture di impresa lo consentano. Così si crea un'impresa che esprime un ruolo diverso dall'impresa ordinaria, un ruolo che giustifica la politica di attenzione e di sostegno nei suoi confronti attraverso provvedimenti legislativi e fiscali mirati, contestualmente a una certa attività di controllo al fine di evitare che gli aiuti possano finire fuori dal settore cooperativo e non preservarne la funzione sociale; non a caso quindi il settore è oggetto di considerazione da parte della Costituzione.

2.3 LO SCOPO MUTUALISTICO

Si potrebbe evidenziare come la cooperativa svolga una funzione di riequilibrio nella distribuzione della ricchezza con la soddisfazione di bisogni anziché distribuzione di utili. Nella legislazione italiana non esiste una definizione finita di scopo mutualistico. Con la relazione dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia al Codice Civile del 1942 viene abbozzata una definizione di scopo mutualistico nel senso di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che si

otterrebbero dal mercato. Gli interventi legislativi successivi in materia, dall'art. 45 della Costituzione, alle leggi successive fino alla modifica del diritto societario del 2003, hanno teso a lasciare comunque un sistema normativo a maglie larghe. Sicuramente le ragioni di tale mancata definizione devono essere fatte risalire a una serie di motivazioni da ricercarsi sulla molteplicità di funzioni che la cooperazione ha svolto e attualmente svolge nel nostro sistema economico e sociale. Una definizione compiuta avrebbe potuto sicuramente limitare la molteplicità di ruoli che il movimento cooperativo riveste sia nel mondo imprenditoriale che in quello sociale. Per esempio, limitare al solo aspetto redistributivo del vantaggio mutualistico attraverso i ristorni, avrebbe escluso tutta quella serie di attività che fanno capo alle innumerevoli imprese cooperative grandi e piccole di produzione e lavoro dove viene praticata la politica degli stipendi più consistenti. Contestualmente le norme sulle riserve obbligatorie e indivisibili, il divieto di dividere tra i soci l'intero patrimonio sociale in caso di scioglimento, prefigurano la volontà di creare un sistema ove ci sia autofinanziamento a garanzia della sopravvivenza dell'impresa e quindi dello scambio mutualistico. La legislazione italiana ha mantenuto, come detto, un regime a maglie larghe, anche se meno larghe dopo la riforma

societaria del 2003, comunque ribadendo lo scopo mutualistico ma consentendo anche la possibilità di convivenza nell'impresa cooperativa, entro determinati limiti, dell'attività con soci e non soci, con l'obbligo della porta aperta, o consentendo l'evoluzione verso vere e proprie imprese capitalistiche; trasformazioni comunque condizionate da passaggi democratici e fatto salvo il patrimonio cooperativo da devolversi ai fondi mutualistici.

3 LAMUTUALITA' PREVALENTE

3.1 LA NORMA

Le società cooperative svolgono attività d'impresa per il soddisfacimento dei bisogni dei soci, attività che coinvolgono anche soggetti terzi. La riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto vincoli per il godimento pieno dei vantaggi fiscali previsti per le società cooperative proprio in virtù dell'intensità dello scambio mutualistico.

L'art. 2512 del C. Civile introduce il concetto di "mutualità prevalente" ove lo scopo mutualistico si materializza, diventa legislativamente concreto e quantitativamente discriminante.

Fondamentale è la distinzione tra:

- cooperative a mutualità prevalente;
- cooperative non a mutualità prevalente, dette cooperative diverse.

Il criterio della prevalenza è definito analiticamente all'art. 2513.

La norma di definizione della prevalenza(art. 2512) che si fonda esclusivamente appunto sullo scambio mutualistico, individua tre fattispecie di cooperative (a mutualità prevalente):

“1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.”

Nella prima fattispecie si tratta di cooperative di consumo ove lo scambio mutualistico avviene come atto finale dell'attività d'impresa, nel collocamento sul mercato del bene o servizio prodotto;

alla seconda fattispecie appartengono le cooperative di produzione e lavoro;

infine le cooperative di servizi ove lo scambio mutualistico avviene come atto iniziale dell'attività economica cioè nella fase di acquisizione dei fattori della produzione.

3.2 I REQUISITI

Vengono in sostanza a definirsi due livelli distinti di intensità della mutualità e ciò è assolutamente rilevante ai fini fiscali, mentre resta comunque riconosciuta per tutti i tipi di cooperative la “funzione sociale” dell'art. 45 della Costituzione.

Le cooperative a mutualità prevalente si distinguono dalle cooperative diverse per il rispetto di due requisiti fondamentali imposti dal legislatore:

- un requisito di tipo formale;
- un requisito di tipo gestionale.

Il requisito formale consiste nell'obbligo di prevedere nello statuto della cooperativa le clausole di non lucratività così come sancisce l'art. 2514 comma 1 del c.c.. A rafforzamento del concetto il secondo e l'ultimo comma del suddetto articolo prevede che la "introduzione o soppressione" delle suddette clausole possa avvenire solo con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il requisito gestionale. L'art. 2513 del c.c. stabilisce "i criteri per la definizione della prevalenza", criteri che vanno puntualmente documentati nella nota integrativa al bilancio.

Nell'articolo sono enunciate con assoluta precisione le voci di bilancio attraverso le quali "gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza" e le quantificazioni contabili da evidenziare nella nota integrativa al bilancio chiaramente desumibili dalle specifiche voci del conto economico.

3.3 LA DEFINIZIONE DELLA PREVALENZA

L'art 2513 del c.c. individua i dati contabili delle specifiche poste di bilancio da porre a confronto, articolando le disposizioni in riferimento al rapporto mutualistico secondo il quale sono identificate le tre tipologie di cooperative di cui al 1° comma dell'art. 2512.

Al 1° comma dell'art. 2513 si dispone che gli amministratori e sindaci devono documentare la condizione di prevalenza facendo riferimento ai parametri specificati secondo le categorie di cooperative:

“a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A1;” cioè per le coop.ve di utenza (consumo) dal conto economico deve risultare alla voce: “A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni “ la disuguaglianza $(A1 \text{ soci}/A1 \text{ tot.}) \times 100 > 50\%$;

al punto b) dello stesso 1° comma l'opzione gestionale opera un raffronto numerico e la prevalenza è rispettata quando l'attività mutualistica con i soci è superiore alla metà dell'intero costo del lavoro compreso “le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”;

infine al punto c) con riferimento alle cooperative di servizi “il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'art. 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, primo comma, punto B6”.

La prevalenza cioè non è tra numero di soci e non soci ma va documentata con specifiche voci del conto economico ove si materializza in maniera circostanziata e inconfutabile lo scambio mutualistico.

Va altresì rilevato come il Codice civile all'art. 2512 individui le tre tipologie di cooperative in base alle caratteristiche di scambio mutualistico e non in base al settore economico di appartenenza:

- 1 – soci consumatori;
- 2 – soci lavoratori;
- 3 – soci produttori /prestatori di servizi.

3.4 REGIMI DEROGATORI ALLA PREVALENZA

Le cooperative sociali, che sono quelle già regolate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, ove lo scopo è “di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione

sociale dei cittadini ...”, sono considerate a mutualità prevalente comunque, proprio per il carattere mutualistico specifico dell’attività che svolgono. Viene operata in questo caso una equiparazione dettata dall’esigenza di far rientrare nello stesso regime agevolato, proprio per il settore in cui operano, cioè nei confronti di soggetti svantaggiati che non hanno il più delle volte la possibilità di acquisire lo stato di socio, determinando la difficoltà o l’impossibilità di perseguire la prevalenza di cui all’art. 2512 c.c..

Sono previsti particolari regimi derogatori per le banche di credito cooperativo che, operando in un settore molto particolare come quello bancario, sono sottoposte, oltre che ai controlli previsti per le normali cooperative, anche alle autorizzazioni e ai controlli della Banca d’Italia ricadendo, fra l’altro, nell’ambito delle disposizioni del Testo Unico Bancario. Va rilevato per esempio come la riforma, introdotta nello specifico con la L. 49 del 8 aprile 2016, imponga un numero minimo di 500 soci, l’obbligo di appartenenza a un gruppo bancario cooperativo per l’iscrizione al registro delle cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2512 c.2 del c.c., ecc.

L'art. 111 undecies delle "Disposizioni per l'attuazione del C.Civile e disposizioni transitorie" prevede inoltre che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può stabilire con proprio decreto regimi derogatori al requisito della prevalenza di cui all'art 2513 del c.c. qualora ricorrano condizioni secondo le quali la struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, secondo specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e nella circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo superiore all'anno di esercizio. Secondo la relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003 le motivazioni del ricorso a tali regimi derogatori è da ricercarsi nel fatto che il decreto di deroga deve "avere lo scopo di facilitare l'inclusione nella cooperazione protetta di quelle imprese" che non posseggono i requisiti della prevalenza per cause non dipendenti dalla loro volontà.

4LE AGEVOLAZIONI FISCALI

4.1 AGEVOLAZIONI IRES

Lo scopo mutualistico è prerogativa di tutte le cooperative, le agevolazioni fiscali significative sono a favore delle cooperative a mutualità prevalente.

Esiste chiaramente un filo conduttore che lega gli aspetti essenziali della materia che stiamo trattando: funzione sociale a carattere mutualistico, il tipo e l'intensità del rapporto mutualistico tra socio e cooperativa, agevolazioni fiscali e tributarie, il sistema dei controlli.

Essendo tutti questi fattori chiaramente connessi, quasi fossero anelli di una catena, il sistema tributario e fiscale di carattere agevolativo svolge una funzione essenziale perché il sistema stia in piedi. Non solo, l'aspetto agevolativo è sicuramente un incentivo fondamentale perché la società cooperativa si sviluppi e svolga appunto quella "funzione sociale" che la stessa Costituzione le riconosce. Tuttavia va rilevato che, dalla riforma del diritto societario del 2003 in poi il trattamento fiscale favorevole è stato notevolmente ridimensionato.

L'introduzione del concetto di mutualità prevalente ha reso obbligatorio per gli amministratori nel bilancio civilistico la documentazione della condizione di prevalenza dell'attività con i soci

sul resto, consentendo di evitare fenomeni di false cooperative e contribuendo a limitare l'impiego di questo strumento per obiettivi diversi da quelli per cui il sistema cooperativo è nato e si è sviluppato nel tempo. E' altresì vero che con successivi interventi di carattere fiscale, differenziati per tipi di cooperative, la riduzione del carico fiscale si è progressivamente ridotta. Siccome comunque è una materia in continua evoluzione ci si limita ad illustrarne i criteri generali.

Prima questione:

le cooperative a mutualità prevalente hanno diritto alle agevolazioni fiscali;

le cooperative a mutualità non prevalente ne hanno diritto in misura molto ridotta.

Tutti i tipi di cooperativa hanno titolo all'utilizzo dello strumento del ristorno, i ristorni sono deducibili ai fini IRES;

Nelle cooperative a mutualità prevalente non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES, oltre ai ristorni, gli utili destinati a riserva indivisibile (obbligatoria, legale, statutaria ecc.); utili destinati ad aumento del capitale sociale, accantonamenti destinati a fondi mutualistici (3% obbligatorio degli utili). Mentre però questi sono provvedimenti di carattere generale va ricordato che, a seconda del tipo

di cooperativa, una parte degli utili di cui sopra è esclusa dal beneficio di esenzione IRES: si va dal 3% per le cooperative sociali al 68% delle cooperative di consumo.

4.2 RISTORNI

Sono uno strumento specifico delle società cooperative e sono normati dall'art. 2545 sexies del c.c.. “L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. ... ecc “.

Di fatto i ristorni rappresentano una elargizione dell'impresa cooperativa nei confronti dei soci e possono quindi essere definiti come profitti attribuiti ai soci stessi, ma in proporzione agli scambi mutualistici avvenuti con la cooperativa nel corso dell'anno, cioè derivanti dall'attività mutualistica.

I ristorni, in altre parole, potrebbero essere considerati come un utile da ripartire tra i soci a seguito di un profitto realizzato dall'impresa, ma qui è il derivato dell'attività mutualistica che ha prodotto un vantaggio e appunto devono essere proporzionali alla quantità e qualità degli scambi tra cooperativa e socio secondo i criteri determinati nell'atto

costitutivo; diversamente dai dividendi che sono utili conseguiti a remunerazione del capitale e vengono pagati in proporzione al capitale investito.

La condizione perché possano essere ripartiti i ristorni è che:

i criteri di ripartizione siano previsti nell'atto costitutivo;

siano riportati separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci;

si realizzi l'utile.

Secondo la legge i ristorni possono essere:

cooperative di lavoro, massimo il 30% dei trattamenti retributivi complessivi come aggiunta alle retribuzioni, oppure in aggiunta al capitale sociale versato, o una distribuzione gratuita di azioni della cooperativa;

cooperative di conferimento e di consumatori, può consistere o in un maggiore compenso per i conferimenti o in un rimborso di parte dei prezzi pagati dal socio, oppure un incremento delle quote sociali.

5 SISTEMA DI CONTROLLO

5.1 IL CONTROLLO DEI SOCI

In apertura del presente argomento va rilevato come il C. Civile preveda obblighi specifici di comunicazione in capo agli amministratori su due aspetti fondamentali che attengono alle società cooperative:

art. 2528 ultimo comma: l'obbligo di illustrare “nella relazione al bilancio” le “determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci”;

art. 2545: è previsto l'obbligo per amministratori e sindaci in sede di relazione per l'approvazione del bilancio di “indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico”.

Sono aspetti rilevanti che integrano il sistema di controllo nelle società cooperative che strutturalmente comunque si intende articolato su quattro livelli sintetizzabili in:

controllo interno;

revisione esterna;

attività di vigilanza;

controllo giudiziario.

5.2 ALTRI LIVELLI DI CONTROLLO

L'art. 2543 del c.c. regola la nomina dell'organo di controllo prevedendone l'obbligatorietà secondo le condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 per quelle cooperative che optano per il sistema s.r.l. in quanto ne ricorrono le condizioni secondo il c.2 dell'art. 2519. Da notare che nel caso dell'elezione dell'organo di controllo, secondo l'art. 2543 c. 2, lo statuto può prevedere l'esercizio del diritto di voto in proporzione "alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico", quindi eventualmente in eccezione al voto capitaro. Nei casi in cui è comunque previsto l'organo di controllo e non trattasi di s.r.l. "si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni" secondo il comma 1 dell'art. 2519; in tali cooperative è sempre prevista la nomina del revisore legale. Inoltre, al ricorrere di determinati parametri relativi al valore della produzione, delle riserve indivisibili, dei conferimenti di soci finanziatori, ecc., diviene obbligatoria la certificazione annuale del bilancio.

In materia di vigilanza esterna opera il D.Lgs. 220/2002 "Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi". L'attività di vigilanza è in capo al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita in

collaborazione con le Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute quali LEGACOOP, CONFCOPERATIVE, ecc.

L'attività di vigilanza è commisurata alle dimensioni e caratteristiche delle imprese cooperative in funzione delle quali ha carattere di revisione periodica volta ad accertare il possesso e/o la permanenza dei requisiti che danno titolo ai benefici e alle agevolazioni fiscali.

A seguito dell'attività di vigilanza possono essere emessi provvedimenti sanzionatori anche gravi che, a norma dell'art. 2545 septiesdecies, possono contemplare lo scioglimento d'autorità della cooperativa qualora si riscontri, fra l'altro, il mancato perseguimento dello scopo mutualistico o l'assenza di condizioni per il perseguimento dello stesso.

BIBLIOGRAFIA

CARBONI B. *Le imprese cooperative e le mutue assicuratrici in Trattato di diritto privato da Rescigno P.* Trattato Rescigno Vol. XVII, III, UTET, Torino 1985, pp. 417.

BASSI A. *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici* Commentario SchLessinger. Giuffrè, Milano, 1988, pp. XX-970.

BIAGI M. *Lavoro associato – Cooperazione* Digesto delle discipline privatistiche – Sezione commerciale. UTET, Torino, 1992, VIII, 193.

BASSI A. *Le società cooperative* UTET, Torino, 1995, pp. XII-342.

BONFANTE G. *Cooperazione e imprese cooperative* Digesto Comm., XIV, Appendice, Torino, 1997, pp.479.

BIAGI M. *Rapporti associati di lavoro* Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1999

BONFANTE G. *Delle imprese cooperative* Commentario Scialoja Branca Zanichelli, Bologna Roma 1999, pp.776.

GENCO R. *Diritto delle società cooperative* Maggioli, Rimini, 1999

PAOLUCCI F. *Le società cooperative* Giuffrè, Milano, 1999, pp. X-234.

MARASA' G. *Le società. Società in generale, in Indica G. – Zatti P. (a cura di) Trattato di diritto privato* Giuffrè, Milano, 2000, pp VIII-338.

VECCHI R. *Le società cooperative* Giuffrè, Milano, 2001, pp. 521.

BUTTILANI P. SCHROTER H.G. *Un'impresa speciale. Il movimento cooperativo dal secondo dopoguerra ad oggi* Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 530.

INGROSSO M. *Le cooperative e le nuove agevolazioni fiscali. Profili civilistici contabili comunitari* Seconda edizione Giapichelli editore, Torino, 2013, pp.368.

IANES A. LEONARDI A. *Modelli cooperativi a confronto. Le esperienze del settentrione italiano* Il Mulino, Bologna, 2017, pp. 448.

LACUZZI P. *Il socio lavoratore nelle cooperative (officina, lavoro e sicurezza)* Giuffrè, Milano, 2017, pp. 70.

AA. VV. *Il diritto delle società cooperative* Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 272.

BONGIOVANNI M. *Alle origini della leadership. La cooperazione di consumo in Italia (1854 – 1980)* CLUEB, Bologna, 2018, pp.304.

FAJARDO G. G. *Diritto cooperativo e Unione Europea* Bernardi A. Monni S. (a cura di) in *Parole chiave per l'impresa cooperative del futuro* Bologna il Mulino 2019, pp. 230.

SITOGRAFIA

PETRELLI G. *I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative* Studio n. 5308/I Commissione studi d'impresa. Consiglio Nazionale del Notariato

<http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000102/2004%20->

[%20I%20profili%20della%20mutualita%20nella%20riforma%20delle%20societa%20cooperative.pdf](http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000102/2004%20-%20I%20profili%20della%20mutualita%20nella%20riforma%20delle%20societa%20cooperative.pdf)

SAIJA A. *Prime riflessioni sull'evoluzione delle società cooperative dal Codice Civile alla riforma delle società: mutualità e controlli* 4/10/2004 *Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente.* II/2004

http://www.giureta.unipa.it/cooperative_mutualita.htm

MINISTERO delle Attività Produttive SETTORI COOPERATIVI APPUNTI COOPERATIVI ROMA 2005 Pubblicazione di Servizio http://www.universocoop.it/appunti_cooperativi/Settori_cooperativi.htm

DULCAMARE V. *Il regime fiscale delle cooperative* 23 Settembre 2016

<http://www.odcec.matera.it/files/formazione-regolamenti/slide%20DULCAMARE.pdf>

LEGACOOP *Quali tipologie di cooperative esistono? Valori imprese persone* n. 4 del 1/4/2016 <http://www.legacoop.coop/promozione/2016/01/04/4-quali-tipologie-di-cooperative-esistono/>

DILI A. *Società cooperative: aspetti fiscali* Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma 25/4/2018 https://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20Didattico%202018/20180424_dili.pdf